

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
93/C 48/01	ECU.....	1
93/C 48/02	Comunicazione della Commissione ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (MEDSPA).....	2
93/C 48/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92...	5
93/C 48/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92.....	6
93/C 48/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92.....	7
93/C 48/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92.....	8
93/C 48/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.292 — Ericsson/Hewlett-Packard).....	9

(segue)

**Corte di giustizia**

## CORTE DI GIUSTIZIA

93/C 48/08 Causa C-428/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Seconda Sezione dell'Østre Landsret con ordinanza 17 dicembre 1992, nella causa DAK, Deutsche Angestellten Krankenkasse, contro Lærerstandens Brandforsikring G/S ..... 10

93/C 48/09 Causa C-7/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza 8 gennaio 1993 nella causa Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contro G. A. Beune ..... 10

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

93/C 48/10 Causa T-115/92: Ricorso della Signora Anne Hogan contro il Parlamento europeo, presentato il 31 dicembre 1992 ..... 11

93/C 48/11 Causa T-8/93: Ricorso presentato il 20 gennaio 1993 da Michelle Huet contro la Corte dei Conti delle Comunità europee ..... 12

II *Atti preparatori***Commissione**

93/C 48/12 Proposta di regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e nella Mongolia ..... 13

III *Informazioni***Commissione**

93/C 48/13 Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione ..... 16

93/C 48/14 Avviso prequalificazione di fornitori ..... 19

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

18 febbraio 1993

(93/C 48/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,9571	Dollaro USA	1,17659
Corona danese	7,44078	Dollaro canadese	1,48427
Marco tedesco	1,94079	Yen giapponese	140,897
Dracma greca	260,804	Franco svizzero	1,79901
Peseta spagnola	138,791	Corona norvegese	8,25028
Franco francese	6,57340	Corona svedese	8,93270
Sterlina irlandese	0,796018	Marco finlandese	6,96720
Lira italiana	1840,17	Scellino austriaco	13,6579
Fiorino olandese	2,18505	Corona islandese	76,1727
Scudo portoghese	177,077	Dollaro australiano	1,71340
Sterlina inglese	0,824812	Dollaro neozelandese	2,28022

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione della Commissione ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (MEDSPA)**

(93/C 48/02)

Titolo del progetto	Proponente/organizzazione
<b>SETTORE N. 01: ACQUE REFLUE</b>	
Intervento dimostrativo e riutilizzo delle acque usate per la protezione dell'ambiente in un'area di elevato interesse naturalistico e ambientale del Mediterraneo, l'isola di Ventotene	Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Roma (I)
Creazione di una struttura pilota per il trattamento delle acque reflue con metodi anaerobici	Agrocanet, Société coopérative de vinification, Clermont-L'Hérault (F)
Trattamento biologico delle acque reflue: «bacini naturali con metodi di aerazione»	Ayuntamiento de San Juan Bautista, Ibiza (E)
Trattamento delle acque reflue mediante piante acquatiche o rivierasche	Watson Hawksley Ltd, High Wycombe (UK)
Trattamento OXI-JET degli effluenti industriali	Instituto de Petroquímica Aplicada, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona (E)
Trattamento degli effluenti agricoli: 9 amministrazioni e università locali	Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla (E)
Trattamento delle acque reflue e riutilizzo in agricoltura degli effluenti liquidi (Santorini)	Community of Oia, Santorini (GR)
Realizzazione di un impianto di fito-depurazione a Cala Luna (Golfo di Orosei)	Studiottanta, Mestre (I)
<b>SETTORE N. 02: RIFIUTI SOLIDI</b>	
Individuazione delle modalità di gestione dei rifiuti solidi e sviluppo di piani specifici di gestione dei rifiuti solidi per le isole greche	The Hellenic Agency for Local Development and Local Government SA, Athens (GR)
Riciclo dei rifiuti solidi e compostaggio con recupero di biogas-Rion, Antirion, Akteon e Nefpaktos	Municipalities of Rhion, Akteon, Antirion, Nefpaktos (GR)
Utilizzo dei rifiuti urbani compostati nell'orticoltura	Entitat del Medi Ambient, Àrea Metropolitana de Barcelona (E)
Sistema di teleosservazione dell'infrarosso termico per la segnalazione automatica delle situazioni di rischio per il controllo di discariche di rifiuti solidi urbani in aree circoscritte (isole)	Officine Galileo, SpA, Campi Bisenzio, Firenze (I)
Separazione, riciclo e compostaggio dei rifiuti solidi	Municipality of Naxos (GR)
<b>SETTORE N. 03: FANGHI FOGNARI E RIFIUTI TOSSICI</b>	
Recupero e trattamento dei fanghi tossici generati dalle industrie metallurgiche	CRRF, Milano (I)
Trattamento delle acque reflue, riutilizzo delle acque e compostaggio e riutilizzo dei fanghi nelle aree verdi	Inducontrato, Coordenação e Gestão de Empreitadas, Lda. Vila do Conde (P)

Titolo del progetto	Proponente/organizzazione
Trattamento degli scarichi delle industrie tessili	Institut Català de l'Energia, Generalitat de Catalunya, Barcelona (E)
Creazione di un centro polivalente per il trattamento organico dei rifiuti (fanghi rifiuti agroindustriali, rifiuti agricoli)	SEM Val de Durance, Environnement, Chateaurnaud (F)
Impiego dei fanghi portuali inertizzati per la costituzione di barriere marine artificiali	Ansaldo industria, Genova (I)
Impianto di inertizzazione per la vetrificazione di residui industriali tossico nocivi	S. Ve. D.A., Srl, Silea, Treviso (I)
Impatto ambientale del TBT e sviluppo di metodi per il trattamento degli inquinanti costituiti da composti organici dello stagno	Sunderland Polytechnic, Newcastle, UK/Universidade Nova de Lisboa, Lisboa (P)
Incenerimento in letto fluido e riciclo dei rifiuti delle concerie	Instituto Español del Calzado y Conexas (INESCOP), Elda, Alicante (E)
<b>SETTORE N. 05: GESTIONE INTEGRATA DEGLI ECOSISTEMI COSTIERI</b>	
Gestione integrata di un fiume costiero mediterraneo (Argens)	Conseil Général du Var, Toulon (F)
Gestione integrata dell'isola di Salamina	Epsilon International, Athens (GR)
Ripristino della complessità biologica di un'area bonificata (Valli di Comacchio)	Amministrazione provinciale di Ferrara, Ferrara (F)
Gestione integrata di ecosistemi lagunari Progetto pilota nella valle dell'Aveto (Venezia)	WWF Italia, Roma (I)
Gestione ambientale integrata dell'isola di Naxos per la protezione dall'erosione dei suoli	P.S.A.T.I.K.A.P.E., Naxos Island, Cyclades (GR)
Centro sperimentale di tutela e gestione delle riserve marine delle isole di Ustica e Ponza	Istituto per gli studi dell'inquinamento e la difesa degli ecosistemi, Roma (I)
Gestione integrata dell'ecosistema costiero del Golfo Paradiso	Castalia SpA, Genova (I)
<b>SETTORE N. 06: ASSISTENZA TECNICA</b>	
Piano di trattamento delle acque reflue per la parte meridionale del Mar Menor	Spain in conjunction with BEI
Pastorizia e gestione degli usi del territorio in Corsica	Parc Naturel Régional de Corse (F)
Sviluppo di un metodo di monitoraggio degli impianti per il trattamento delle acque nel bacino del Po	Italy in conjunction with BEI
Pianificazione e gestione integrata dell'isola di Rodi	Rhodos (GR)
Sistema di gestione delle zone costiere di Cipro	Ministry of Communications & works Public Works Depts, Nicosia, Cyprus
Progetto Villvercas, ripristino del manto vegetale e protezione della fauna forestale mediante la gestione integrata delle risorse naturali e lo sviluppo di metodi agropastorali in un'area montana della Spagna mediterranea	El Fondo Ibérico para la Conservación de la Naturaleza, Madrid (E)

Titolo del progetto	Proponente/organizzazione
<b>SETTORE N. 07: PROTEZIONE DEI SUOLI</b>	
Transumanza del bestiame in aree alpine mediterranee (svernamento nell'area montana di Maure)	SIVOM, Pays des Maures, Cogolin (F)
Recupero di un'area adibita a discarica di rifiuti (Schisto) e sfruttamento del biogas prodotto	Association of Piraeus and Western Attiki Municipalities (APWAM) (GR)
Il ruolo del manto vegetale nella pianificazione degli usi territoriali in ambiente mediterraneo	Uninova, Instituto para o Desenvolvimento de Novas Tecnologias — Monte da Caparica (P)
Due centri dimostrativi per il controllo dell'erosione e della desertificazione	Universidade do Algarve, Unidade de Ciências e Tecnologias Agrárias, Faro (P)
Protezione delle risorse naturali nel Parco Nazionale della Serra de S. Mamede	Serviço Nacional de Parques Reservas e Conservação da Natureza, Lisboa (P)
Valorizzazione a livello ecologico, paesaggistico e culturale di un querceto deteriorato	Conseil Général du Gard, Nimes (F)
<b>SETTORE N. 08: ALTRI CAMPI</b>	
Trattamento delle materie plastiche utilizzate in agricoltura	Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sevilla (E)
Recupero del monte Imittos	Union for the Protection and Development of Hymettus Mountain, Athens (GR)
<b>ASSISTENZA TECNICA A PAESI TERZI</b>	
Creazione di un'unità di gestione ambientale. Miglioramento delle capacità di gestione e pianificazione ambientale	EEAA — Governorates of Ismailia and E1, Sharmia
Piano di gestione del Parco nazionale di Akamas	Government of Cyprus
Valutazione d'impatto ambientale del trattamento delle acque reflue nella zona Tetuan/Martil	DGUATE — Directorate
Piano di gestione del Parco nazionale di Al Hoceima	
+ 4 progetti della Banca mondiale	

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92**

(93/C 48/03)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 <sup>(1)</sup>, prorogato per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92 <sup>(2)</sup>, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo, qui di seguito elencati, sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
40.0020 (1. 1—30. 6. 1993)	2	Brasile	1 368,5 t	15. 1. 1993
40.0040 (1. 1—30. 6. 1993)	4	Tailandia	941 500 pezzi	4. 1. 1993
40.0040 (1. 1—30. 6. 1993)	4	Filippine	941 500 pezzi	15. 1. 1993
40.0050 (1. 1—30. 6. 1993)	5	Cina	75 500 pezzi	4. 1. 1993
40.0060 (1. 1—30. 6. 1993)	6	Corea del Sud	87 500 pezzi	20. 1. 1993
40.0060 (1. 1—30. 6. 1993)	6	Macao	87 500 pezzi	20. 1. 1993
40.0070 (1. 1—30. 6. 1993)	7	Pakistan	486 000 pezzi	20. 1. 1993
40.0090 (1. 1—30. 6. 1993)	9	Cina	5,5 t	4. 1. 1993
40.0090 (1. 1—30. 6. 1993)	9	Hong Kong	13 t	22. 1. 1993
40.0120	12	Cina	637 000 pezzi	21. 1. 1993
40.0200 (1. 1—30. 6. 1993)	20	Cina	23 t	13. 1. 1993
40.0210	21	Cina	112 000 pezzi	12. 1. 1993
40.0220	22	Cina	130 t	13. 1. 1993
40.0220	22	Brasile	649 t	19. 1. 1993
40.0280	28	Corea del Sud	22 000 pezzi	19. 1. 1993
40.0390 (1. 1—30. 6. 1993)	39	Hong Kong	4 t	23. 1. 1993
40.0410	41	Corea del Sud	150 t	14. 1. 1993
40.0730	73	Cina	36 000 pezzi	19. 1. 1993
42.1360	136	Cina	121 t	19. 1. 1993

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92**

(93/C 48/04)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90<sup>(1)</sup>, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92<sup>(2)</sup>, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
10.0200	Acido lattico	Cina	313 000	13. 1. 1993
10.0395	Garze e prodotti di garza	Cina	1 654 000	15. 1. 1993
10.0465	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto - di polietilene tereftalato escluso pellicole fotografiche  Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche - altri - - di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente - - - di poliesteri - - - - altri	Corea del Sud	811 000	18. 1. 1993
10.0510	Altre coperture e camere d'aria, (compresi i tubolari), di gomma	Corea del Sud	1 369 000	11. 1. 1993
10.0520	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 - Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m <sup>2</sup> ) - - altre - - - altrimenti preparati - altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamene o preparati dopo la concia	Brasile	2 000 000	4. 1. 1993
10.0580	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere	Cina	4 515 000	15. 1. 1993
10.1053	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37  Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Corea del Sud	3 000 000	15. 1. 1993

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
10.1060	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando  Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci 8528 10 40, 8528 10 50, 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 75, 8528 10 78	Singapore	650 000	19. 1. 1993

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92**

(93/C 48/05)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90<sup>(1)</sup>, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92<sup>(2)</sup>, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
10.0383	Tetracicline e loro derivati, sali di tali prodotti	Cina	3 528 000	13. 1. 1993
10.0800	Minuterie di fantasia – di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati – – altri – altri esclusi minuterie di fantasia di cuoio naturale, artificiale o ricostituito o di legno	Corea del Sud	1 350 000	26. 1. 1993
10.0980 (1. 1—30. 6. 1993)	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas	Singapore	4 267 000	26. 1. 1993

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92**

(93/C 48/06)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 <sup>(1)</sup>, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92 <sup>(2)</sup>, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ECU)
10.0387	Cloramfenicolo e suoi derivati: sali di tali prodotti	Cina	926 000
10.0660	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Indonesia	1 213 000
10.0670	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	India	4 410 000
10.1300	Altri giocattoli: modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Cina	26 626 000
10.1320	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorpresa	Cina	4 410 000

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. IV/M.292 — Ericsson/Hewlett-Packard)**

(93/C 48/07)

1. In data 11 febbraio 1993 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione le imprese Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB e Hewlett-Packard Company acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune per la fornitura di sistemi di telecomunicazioni «multi vendor».

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Ericsson: telecomunicazioni, sistemi e prodotti per comunicazioni mobili in reti pubbliche e private;

— per Hewlett-Packard: computers e sistemi di misurazione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax (telefax n. 32/2/296 43 01) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.292 — Ericsson/Hewlett-Packard, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Seconda Sezione dell'Østre Landsret con ordinanza 17 dicembre 1992, nella causa DAK, Deutsche Angestellten Krankenkasse, contro Lærerstandens Brandforsikring G/S**

(Causa C-428/92)

(93/C 48/08)

Con ordinanza 17 dicembre 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1992, nella causa DAK, Deutsche Angestellten Krankenkasse, contro Lærerstandens Brandforsikring G/S, l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 93 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 vada inteso nel senso che stabilisce solo le condizioni del diritto di surroga dell'ente debitore nei diritti dell'infortunato nei confronti del terzo, ovvero detto articolo determina anche in quali diritti può essere surrogato l'ente debitore.
2. Qualora l'art. 93 stabilisca anche per quali diritti vi può essere surroga, se la decisione in merito debba essere adottata in forza della normativa dello Stato dell'ente debitore ovvero della normativa dello Stato in cui si è verificato il danno.
3. Se l'art. 93 vada inteso nel senso che stabilisce altresì quali diritti, in cui l'ente debitore è surrogato, possano essere fatti valere nei confronti del terzo responsabile dello Stato in cui si è verificato il danno.
4. Se l'art. 93 vada inteso nel senso che sancisce altresì un diritto di regresso dell'ente debitore nei confronti del terzo responsabile nel caso in cui detto diritto venga altrimenti negato in forza della normativa dello Stato in cui si è verificato il danno come conseguenza di norme analoghe agli artt. 17, n. 1, e 22, n. 2, della legge danese sulla responsabilità civile.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza 8 gennaio 1993 nella causa Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contro G. A. Beune**

(Causa, C-7/93)

(93/C 48/09)

Con ordinanza 8 gennaio 1993 pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 gennaio 1993, nella causa Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contro G. A. Beune, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se per regime legale che assicura una protezione contro la vecchiaia ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE si debba intendere anche una legge sulle pensioni per (soprattutto) i funzionari quale quella contenuta nella ABPW («Algemene Burgerlijke Pensioenwet» — legge olandese relativa al regime generale delle pensioni private).
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se il principio della parità di trattamento contenuto nell'art. 4, n. 1, della suddetta direttiva debba essere interpretato nel senso che con esso è incompatibile una disciplina reciprocamente diversa del cumulo di una pensione comune (disciplinata dalla AOW «Algemene Ouderdomswet» — legge olandese relativa al regime generale delle pensioni di vecchiaia) con una pensione per funzionari contemplata per (ex) funzionari di sesso maschile coniugati, da un lato, e per (ex) funzionari di sesso femminile coniugati, dall'altro.
- 3) In caso di soluzione affermativa delle questioni nn. 1 e 2, se l'ex funzionario di sesso maschile coniugato, in mancanza di una legge nazionale la quale annulli la suddetta disparità di trattamento, possa chiedere in base alle disposizioni della direttiva 79/7/CEE per quanto riguarda la sua domanda di pensione di funzionario di essere trattato allo stesso modo di una funzionaria coniugata la quale per il resto si trovi in condizioni simili.
- 4) Se il principio della parità di trattamento di cui alla questione n. 3 implichi che venga annullata a partire dal 23 dicembre 1984 la disparità di trattamento dei diritti alla pensione fra funzionari di sesso maschile coniugati e quelli di sesso femminile coniugati, considerata nella presente controversia, anche qualora il diritto alla pensione si basi su periodi (vale a dire, periodi di servizio come funzionario) precedenti detta data.

Se a questo proposito sia importante anche un aspetto non considerato nelle sentenze pronunciate nelle cause C-87, 88 e 89/90 (Verholen e a., 11 luglio

1991), nella causa 80/87 (Dik e a., 8 marzo 1988), e nella causa 384/85 (Borrie Clarke, 24 giugno 1987), vale a dire il fatto che nel sistema pensionistico della ABPW il finanziamento avviene mediante copertura di capitali.

Qualora la Corte di giustizia risolva negativamente la questione n. 1, questo Raad chiede alla Corte, tralasciando le questioni nn. 2-4, di risolvere le seguenti questioni:

- 5) Se con la nozione di retribuzione di cui all'art. 119 del Trattato CEE si debba intendere anche una pensione di vecchiaia per (soprattutto) funzionari quale contemplata dalla ABPW olandese.
- 6) In caso di soluzione affermativa della questione n. 5, e qualora si debba ritenere che la disciplina reciprocamente diversa riguardante gli (ex) funzionari di sesso maschile coniugati e quelli di sesso femminile coniugati, tenuto conto del cumulo della pensione comune

(pensione disciplinata dalla AOW) con una pensione di funzionario, sia in contrasto con il principio della parità di retribuzione per i lavoratori subordinati di sesso maschile e femminile, formulato dal suddetto articolo del Trattato, se il funzionario di sesso maschile coniugato invocando detto principio possa far sì che egli quanto al suo diritto alla pensione venga trattato allo stesso modo di un funzionario di sesso femminile coniugato.

- 7) Se in diritto comunitario sussistano criteri per, in caso di soluzioni affermative delle questioni nn. 5 e 6, limitare le conseguenze della violazione del diritto comunitario, sia per quanto riguarda la data a partire dalla quale si possa far valere la parità di trattamento, sia per quanto attiene ai periodi durante i quali si è formato il diritto alla pensione.

Se per risolvere questa questione sia rilevante il fatto che nel sistema pensionistico di cui trattasi il finanziamento avviene mediante copertura di capitali.

#### TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

##### Ricorso della Signora Anne Hogan contro il Parlamento europeo, presentato il 31 dicembre 1992

(Causa T-115/92)

(93/C 48/10)

La signora Anne Hogan, funzionario presso il Parlamento europeo e difesa dall'avvocato Stefano Giorgi, del Foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo, 5, rue des Bains, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) constatare
  - che le decisioni impugnate sono viziate;
  - che vanno pertanto annullate;
  - che l'ipotesi di co-obbligo alimentare accolta dall'AIPN del Parlamento europeo non va applicata al caso di specie; che la riduzione da 23 089 ad 8 312 FB della «charge d'entretien» è pertanto arbitraria;
  - che, comunque, la ricorrente ha diritto alla concessione del beneficio di cui all'art. 2, par. 4, dell'Allegato VII dello Statuto a favore dei propri genitori; la «soglia inferiore» di 15 442 FB essendo minore della «charge d'entretien» effettiva;

- 2) condannare il Parlamento europeo al pagamento delle indennità di cui trattasi e dei relativi Accessori per il periodo aprile 1992 - dicembre 1992 e, subordinatamente, per il periodo maggio 1992 - dicembre 1992;

- 3) condannare il Parlamento europeo al pagamento di un'indennità di procedura secondo equità nonché delle spese tutte del presente giudizio;

subordinatamente,

- constatare che il fatto di subordinare la concessione del beneficio in oggetto al possesso di una particolare nazionalità e/o residenza, nonché di escluderla nei confronti di funzionari di nazionalità (o di residenza) diversa, costituisce una violazione dei principi: della parità di trattamento, del trattamento più favorevole e del divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità previsto dallo Statuto dei funzionari delle CE.

##### *Mezzi e principali argomenti*

Il ricorso è diretto avverso

- l'«atto» dell'AIPN del Parlamento europeo n. 25122 del 13. 8. 1992;
- tutti gli altri atti presupposti, atti connessi ad esso, ed in particolare avverso l'«atto» intitolato «Assimilation» e contenente i dati tutti su cui l'atto n. 25122 è stato basato;

— gli atti conseguenziali e/o presupposti.

La ricorrente impugna l'atto del Parlamento europeo per cui non è stato rinnovato l'assegno mensile per genitori, equiparati a figli a carico. Secondo questo atto, all'obbligazione alimentare della ricorrente dovrebbe concorrere, solidalmente, anche il coniuge italiano della stessa e ciò in applicazione del articolo 206 del Codice civile lussemburghese.

Nel documento contabile «Assimilation» risultano evidenziati un coefficiente riduttore ed una riduzione a FB 8 312 dell'importo della «charge» da prendere in considerazione. Ebbene, mentre il primo è stato applicato presupponendo erroneamente che oltre alla sottoscritta, vi sarebbe un'altra persona legalmente e «solidalmente» obbligata, ai sensi dell'articolo 6 delle Disposizioni di attuazione, la riduzione sopracitata ha indotto la Divisione del Personale a non più prorogare, a partire dal 1° aprile 1992, il pagamento delle indennità mensili. Ne deriva l'inattendibilità dei calcoli contenuti nel documento contabile «Assimilation» su cui è basata la successiva decisione del Parlamento europeo, e ciò nella parte in cui si riduce da FB 23 089 a FB 8 312 la «charge d'entretien», rendendola così inferiore alla soglia di FB 15 442.

La ricorrente contesta formalmente l'applicazione dell'articolo 206 del Codice civile lussemburghese e dell'obbligazione alimentare che vi è prevista. Secondo la ricorrente, l'applicazione della legge lussemburghese al suo coniuge italiano è in contrasto col principio del «trattamento più favorevole» e con quello secondo cui «le obbligazioni alimentari sono quelle previste dalla legge nazionale applicabile» (par. 3 della contestata decisione del 13. 8. 1992).

In realtà, non è affatto l'articolo 206 del codice civile lussemburghese che va applicato nel caso di specie, bensì l'articolo 433 del codice italiano.

**Ricorso presentato il 20 gennaio 1993 da Michelle Huet contro la Corte dei Conti delle Comunità europee**

(Causa T-8/93)

(93/C 48/11)

Il 20 gennaio 1993 la sig.ra Michelle Huet, residente a Bleid (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussem-

burgo presso la s.à.r.l. Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Corte delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con cui viene rifiutata ai suoi figli Valérie e Thomas Wathelet la concessione della pensione d'orfano;
- condannare la convenuta alle spese.

*Mezzi e principali argomenti*

La ricorrente impugna la decisione della Corte dei Conti 16 ottobre 1992, con cui la suddetta istituzione si è rifiutata di applicare ai suoi figli a carico una pensione d'orfano dopo la morte del marito.

La ricorrente sostiene che la decisione oggetto del ricorso ignora, in contrasto con gli artt. 80 dello Statuto e 37 del Regime applicabile agli altri argenti, che i figli del dipendente o dell'agente temporaneo il cui coniuge è deceduto hanno diritto ad una pensione di orfano alla sola condizione che essi siano a carico del coniuge superstite in vita ai sensi dell'art. 2 dell'allegato VII dello Statuto.

Essa sottolinea che per beneficiare della pensione di cui trattasi il legislatore non ha previsto altre condizioni supplementari, tra cui in particolare il fatto che il coniuge sia deceduto dopo che il dipendente o l'agente abbia assunto le sue funzioni.

La ricorrente deduce del pari la violazione del principio di non discriminazione tra i dipendenti, in quanto il legislatore ha incontestabilmente voluto venire in aiuto in modo particolare ai dipendenti ed agenti che devono assumere da soli gli oneri per il mantenimento dei loro figli, poiché, se è esatto che il predetto legislatore ha qualificato l'indennità versata ai figli orfani come «pensione d'orfano», è altrettanto vero che tale indennità viene pagata solo in quanto il figlio sia a carico.

È evidente che le spese per il mantenimento di un figlio orfano sono identiche qualunque sia la data del decesso del coniuge.

A questo proposito, la ricorrente fa valere la convenzione dei diritti del bambino quale principio generale di diritto applicabile al caso di specie, e in particolare gli artt. 2, secondo il quale tutti i diritti dalla stessa previsti devono essere accordati a tutti i bambini, senza alcuna distinzione, e 26, che enuncia il diritto del bambino a fruire della previdenza sociale.

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e nella Mongolia**

(93/C 48/12)

COM(92) 475 def.

*(Presentata dalla Commissione il 15 gennaio 1993)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a seguito dei vertici europei di Dublino e di Roma la Comunità ha istituito un programma di assistenza tecnica per sostenere lo sforzo di risanamento e di rilancio dell'economia dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; che il regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 precisa le condizioni per la fornitura di un'assistenza tecnica e che, poiché l'opera di risanamento e di rilancio non è ancora completa, è necessario continuare gli sforzi;

considerando che il regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 del Consiglio, del 15 luglio 1992<sup>(1)</sup>, relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia, prevedeva tale fornitura soltanto negli esercizi finanziari 1991 e 1992; che è necessario tener conto delle conseguenze della dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, di cui facevano parte l'Armenia, l'Azerbaijan, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakista, il Kirghizistan, la Moldavia, la Federazione Russa, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Ucraina e l'Uzbekistan, qui di seguito denominati «gli Stati indipendenti»;

considerando che, visti gli stretti legami che hanno tradizionalmente unito la Mongolia all'ex Unione Sovietica e il fatto che la Mongolia sta cercando di trasformarsi in

un'economia di mercato e quindi presenta necessità di assistenza tecnica e di ristrutturazione economica, comparabili a quelle degli Stati indipendenti, è opportuno estendere l'assistenza tecnica a tale paese;

considerando che i settori prioritari per l'assistenza tecnica riguardano lo sviluppo delle risorse umane, il sostegno alle imprese compresi i servizi finanziari, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione delle derrate alimentari, il trasporto e l'energia;

considerando che, per assicurare che circostanze impreviste non ostacolino eccessivamente il processo di ripresa negli Stati indipendenti e in Mongolia, è necessario consentire che una determinata quantità delle risorse finanziarie siano usate per aiuti umanitari;

considerando che ai fini del risanamento e della ristrutturazione dell'economia in corso e di una gestione efficace del programma occorre adottare un'impostazione pluriennale.

considerando che l'assistenza per il risanamento e il rilancio dell'economia possono richiedere specifici tipi di consulenza disponibili in particolare nei paesi beneficiari di PHARE e in certi altri Stati;

considerando che la fornitura continua di assistenza tecnica contribuirà a realizzare gli obiettivi della Comunità e che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 del Trattato CEE e all'articolo 203 del Trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Un programma di assistenza per la riforma ed il rilancio dell'economia degli Stati elencati nell'allegato (qui di seguito denominati gli «Stati beneficiari») è avviato dalla Comunità a partire dal 1° gennaio 1993 secondo i criteri previsti dal presente regolamento. L'assistenza si concentra sui settori e sulle zone geografiche in cui essa può

<sup>(1)</sup> GU n. L 201 del 24. 7. 1991, p. 2.

svolgere un ruolo determinante e avere un effetto dimostrativo a sostegno del processo di riforma.

L'assistenza è riconsiderata qualora la situazione politica di uno Stato beneficiario ostacoli l'efficace attuazione del programma.

#### Articolo 2

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio finanziario, nel rispetto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e tenendo conto delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 3

1. Il programma di cui all'articolo 1 assume la forma di un'assistenza tecnica alle riforme economiche in corso negli Stati beneficiari. Essa copre inoltre il congruo costo delle forniture necessarie all'attuazione dell'assistenza tecnica.

2. L'assistenza copre le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al controllo e alla valutazione della realizzazione delle azioni.

3. L'assistenza tecnica riguarda prioritariamente lo sviluppo delle risorse umane, il sostegno alle imprese, compresi i servizi finanziari, la produzione, distribuzione e commercializzazione delle derrate alimentari, il trasporto e l'energia.

4. Le azioni da finanziare a titolo del presente regolamento vengono scelte tra l'altro in funzione delle preferenze espresse dai beneficiari nonché in base a una valutazione della loro efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi che l'assistenza comunitaria si prefigge.

5. La cooperazione tecnica è attuata su base decentrata. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono strettamente associati alla valutazione e all'esecuzione dei progetti.

6. Su richiesta di uno Stato beneficiario possono essere forniti aiuti umanitari nonché assistenza tecnica finalizzata alla loro attuazione. Il livello degli aiuti non supererà il 10 % della dotazione finanziaria annuale messa a disposizione nel quadro del presente regolamento. Eventuali modifiche degli obiettivi di tali aiuti o della percentuale sopra menzionata possono essere apportate conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

#### Articolo 4

1. L'assistenza comunitaria è erogata in forma di aiuti non rimborsabili, da versare in quote successive a mano a mano che saranno realizzate le azioni.

2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti stipulati nel loro ambito prevedono, tra l'altro, l'esecuzione di controlli da parte della Commissione e della Corte dei conti, se del caso in loco.

#### Articolo 5

1. Per ciascuno degli Stati beneficiari sono elaborati programmi indicativi relativi ad un triennio, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Questi programmi definiscono gli obiettivi e gli orientamenti principali dell'assistenza comunitaria nei settori prioritari indicati nell'articolo 3. Essi sono adottati ogni tre anni e possono essere modificati con la stessa procedura durante il periodo di realizzazione.

2. I programmi d'azione basati sui programmi indicativi suddetti sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Questi programmi d'azione comprendono un elenco dei principali progetti da finanziare nei settori prioritari indicati nell'articolo 3.

#### Articolo 6

1. La Commissione attua le azioni conformemente ai programmi d'azione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Gli appalti di forniture sono aggiudicati mediante pubblico incanto, salvo nei casi previsti dall'articolo 116 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

I contratti di servizi sono aggiudicati, di norma, mediante licitazione privata e mediante trattativa privata per interventi fino a 300 000 ecu.

Alle gare e agli appalti sono ammesse, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati beneficiari.

La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei paesi beneficiari di PHARE, nonché di paesi mediterranei limitrofi, può essere autorizzata caso per caso dalla Commissione qualora i programmi e i progetti in questione richiedano forme specifiche di assistenza disponibili in particolare nelle economie di transizione o nei paesi che intrattengono tradizionali rapporti economici o geografici.

3. Le imposte, i dazi e le tasse nonché l'acquisto di immobili sono esclusi dal finanziamento comunitario.

4. Nel caso di cofinanziamenti, la partecipazione dei paesi terzi alle gare d'appalto e ai contratti può essere autorizzata dalla Commissione soltanto caso per caso.

#### Articolo 7

Ogniquale volta viene fatto riferimento ai paragrafi 2 e 3 si applicano le seguenti regole:

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, denominato «Comitato per la gestione dell'assistenza agli Stati indipendenti e alla Mongolia».

2. Il rappresentante dalla Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Se non sono conformi al parere espresso dal comitato, le misure sono subito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di sei settimane l'applicazione di dette misure.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.

4. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione concernente l'applicazione del presente regolamento che venga sottoposta dal presidente, eventualmente su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare le questioni relative all'attuazione generale, alla gestione di cofinanziamento del programma e al coordinamento di cui all'articolo 8.

5. La Commissione informa regolarmente il comitato in merito all'attuazione del programma di assistenza tecnica.

#### Articolo 8

La Commissione assicura, di concerto con gli Stati membri, il coordinamento degli interventi di assistenza tecnica attuati negli Stati beneficiari della Comunità e dai singoli Stati membri sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

Sono inoltre promossi il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali.

#### Articolo 9

Alla fine di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione sull'attuazione del programma di assistenza tecnica. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

### ALLEGATO

#### Stati beneficiari

Armenia	Federazione Russa
Azerbaijan	Tagikistan
Bielorussia	Turkmenistan
Georgia	Ucraina
Kazakistan	Uzbekistan
Kirghizistan	Mongolia
Moldavia	

---

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (\*) — Costituzione

(93/C 48/13)

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. <b>Denominazione del gruppo:</b> Elite Sires Topbreed</p> <p>2. <b>Data d'immatricolazione del gruppo:</b> 17. 12. 1992</p> <p>3. <b>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</b></p> <p>a) <b>Stato membro:</b> B</p> <p>b) <b>Località:</b> B-Diksmuide (Veurne)</p> <p>4. <b>Numero di registro del gruppo:</b> Registre GEIE Veurne n° 1</p> <p>5. <b>Pubblicazione(i):</b></p> <p>a) <b>Titolo completo della pubblicazione:</b> Moniteur belge</p> <p>b) <b>Nome e indirizzo dell'editore:</b> Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles</p> <p>c) <b>Data di pubblicazione:</b> 30. 12. 1992</p>  | <p>1. <b>Denominazione del gruppo:</b> KPMG European Centre</p> <p>2. <b>Data d'immatricolazione del gruppo:</b> 22. 12. 1992</p> <p>3. <b>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</b></p> <p>a) <b>Stato membro:</b> B</p> <p>b) <b>Località:</b> B-Bruxelles</p> <p>4. <b>Numero di registro del gruppo:</b> Registre GEIE Bruxelles n° 105</p> <p>5. <b>Pubblicazione(i):</b></p> <p>a) <b>Titolo completo della pubblicazione:</b> Moniteur belge</p> <p>b) <b>Nome e indirizzo dell'editore:</b> Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles</p> <p>c) <b>Data di pubblicazione:</b> 31. 12. 1992</p>             |
| <p>1. <b>Denominazione del gruppo:</b> ECRIA European Economic Interest Grouping</p> <p>2. <b>Data d'immatricolazione del gruppo:</b> 23. 12. 1992</p> <p>3. <b>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</b></p> <p>a) <b>Stato membro:</b> B</p> <p>b) <b>Località:</b> B-Bruxelles, siège social: IRL-Dublin</p> <p>4. <b>Numero di registro del gruppo:</b> Registre GEIE Bruxelles n° 106</p> <p>5. <b>Pubblicazione(i):</b></p> <p>a) <b>Titolo completo della pubblicazione:</b> Moniteur belge</p> <p>b) <b>Nome e indirizzo dell'editore:</b> Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles</p> <p>c) <b>Data di pubblicazione:</b> 31. 12. 1992</p> | <p>1. <b>Denominazione del gruppo:</b> Cosmo</p> <p>2. <b>Data d'immatricolazione del gruppo:</b> 18. 12. 1992</p> <p>3. <b>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</b></p> <p>a) <b>Stato membro:</b> B</p> <p>b) <b>Località:</b> B-1150 Bruxelles — Woluwe-Saint-Pierre</p> <p>4. <b>Numero di registro del gruppo:</b> Registre GEIE Bruxelles n° 104</p> <p>5. <b>Pubblicazione(i):</b></p> <p>a) <b>Titolo completo della pubblicazione:</b> Moniteur belge</p> <p>b) <b>Nome e indirizzo dell'editore:</b> Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles</p> <p>c) <b>Data di pubblicazione:</b> 30. 12. 1992</p> |
| <p>1. <b>Denominazione del gruppo:</b> Groupement européen de promotion du commerce international</p> <p>2. <b>Data d'immatricolazione del gruppo:</b> 27. 11. 1992</p>   |  |

(\*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

3. *Luogo d'immatricolazione del gruppo:*

- a) *Stato membro:* B
- b) *Località:* B-Bruxelles

4. *Numero di registro del gruppo:* Registre GEIE Bruxelles n° 1035. *Pubblicazione(i):*

- a) *Titolo completo della pubblicazione:* Moniteur belge
- b) *Nome e indirizzo dell'editore:* Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles
- c) *Data di pubblicazione:* 8. 12. 1992

---

1. *Denominazione del gruppo:* Eurolaw2. *Data d'immatricolazione del gruppo:* 19. 11. 19923. *Luogo d'immatricolazione del gruppo:*

- a) *Stato membro:* B
- b) *Località:* B-Schaerbeek

4. *Numero di registro del gruppo:* Registre GEIE Bruxelles n° 1025. *Pubblicazione(i):*

- a) *Titolo completo della pubblicazione:* Moniteur belge
- b) *Nome e indirizzo dell'editore:* Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles
- c) *Data di pubblicazione:* 1. 12. 1992

---

1. *Denominazione del gruppo:* Maison des îles2. *Data d'immatricolazione del gruppo:* 17. 11. 19923. *Luogo d'immatricolazione del gruppo:*

- a) *Stato membro:* B
- b) *Località:* B-1150 Bruxelles — Woluwe-Saint-Pierre

4. *Numero di registro del gruppo:* Registre GEIE Bruxelles n° 1015. *Pubblicazione(i):*

- a) *Titolo completo della pubblicazione:* Moniteur belge
- b) *Nome e indirizzo dell'editore:* Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles
- c) *Data di pubblicazione:* 27. 11. 1992

---

1. *Denominazione del gruppo:* Les Assureurs européens de la construction2. *Data d'immatricolazione del gruppo:* 30. 10. 19923. *Luogo d'immatricolazione del gruppo:*

- a) *Stato membro:* B
- b) *Località:* B-Bruxelles

4. *Numero di registro del gruppo:* Registre GEIE Bruxelles n° 1005. *Pubblicazione(i):*

- a) *Titolo completo della pubblicazione:* Moniteur belge
- b) *Nome e indirizzo dell'editore:* Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles
- c) *Data di pubblicazione:* 11. 11. 1992

---

1. *Denominazione del gruppo:* Actio2. *Data d'immatricolazione del gruppo:* 20. 10. 19923. *Luogo d'immatricolazione del gruppo:*

- a) *Stato membro:* B
- b) *Località:* B-Bruxelles

4. *Numero di registro del gruppo:* Registre GEIE Bruxelles n° 995. *Pubblicazione(i):*

- a) *Titolo completo della pubblicazione:* Moniteur belge
- b) *Nome e indirizzo dell'editore:* Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles
- c) *Data di pubblicazione:* 31. 10. 1992

---

1. *Denominazione del gruppo:* Eurojuris International2. *Data d'immatricolazione del gruppo:* 16. 10. 19923. *Luogo d'immatricolazione del gruppo:*

- a) *Stato membro:* B
- b) *Località:* B-1050 Bruxelles — Ixelles

4. *Numero di registro del gruppo:* Registre GEIE Bruxelles n° 985. *Pubblicazione(i):*

- a) *Titolo completo della pubblicazione:* Moniteur belge
- b) *Nome e indirizzo dell'editore:* Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles
- c) *Data di pubblicazione:* 29. 10. 1992

---

- 
- |  |  |
|--|--|
| <p>1. <b>Denominazione del gruppo:</b> Procuco Group</p> <p>2. <b>Data d'immatricolazione del gruppo:</b> 15. 10. 1992</p> <p>3. <b>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</b></p> <p>a) <b>Stato membro:</b> B</p> <p>b) <b>Località:</b> B-Etterbeek</p> <p>4. <b>Numero di registro del gruppo:</b> Registre GEIE Bruxelles n° 97</p> <p>5. <b>Pubblicazione(i):</b></p> <p>a) <b>Titolo completo della pubblicazione:</b> Moniteur belge</p> <p>b) <b>Nome e indirizzo dell'editore:</b> Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles</p> <p>c) <b>Data di pubblicazione:</b> 28. 10. 1992</p> | <p>b) <b>Località:</b> B-Zaventem</p> <p>4. <b>Numero di registro del gruppo:</b> BLE 95</p> <p>5. <b>Pubblicazione(i):</b></p> <p>a) <b>Titolo completo della pubblicazione:</b> Moniteur belge</p> <p>b) <b>Nome e indirizzo dell'editore:</b> Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles</p> <p>c) <b>Data di pubblicazione:</b> 21. 10. 1992</p> |
|--|--|
- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>1. <b>Denominazione del gruppo:</b> OPET-CS (Organisation pour la promotion de la technologie de l'énergie - Coordination - Support)</p> <p>2. <b>Data d'immatricolazione del gruppo:</b> 15. 10. 1992</p> <p>3. <b>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</b></p> <p>a) <b>Stato membro:</b> B</p> <p>b) <b>Località:</b> B-1150 Bruxelles — Woluwe-Saint-Pierre</p> <p>4. <b>Numero di registro del gruppo:</b> Registre GEIE Bruxelles n° 96</p> <p>5. <b>Pubblicazione(i):</b></p> <p>a) <b>Titolo completo della pubblicazione:</b> Moniteur belge</p> <p>b) <b>Nome e indirizzo dell'editore:</b> Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles</p> <p>c) <b>Data di pubblicazione:</b> 28. 10. 1992</p> | <p>1. <b>Denominazione del gruppo:</b> European Architects</p> <p>2.</p> <p>3. <b>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</b></p> <p>a) <b>Stato membro:</b> B</p> <p>b) <b>Località:</b> B-Bruxelles</p> <p>4. <b>Numero di registro del gruppo:</b> BLE 48</p> <p>5. <b>Pubblicazione(i):</b></p> <p>a) <b>Titolo completo della pubblicazione:</b> Moniteur belge</p> <p>b) <b>Nome e indirizzo dell'editore:</b> Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles</p> <p>c) <b>Data di pubblicazione:</b> 17. 11. 1992</p> |
|--|---|
- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>1. <b>Denominazione del gruppo:</b> Verum</p> <p>2. <b>Data d'immatricolazione del gruppo:</b> 8. 10. 1992</p> <p>3. <b>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</b></p> <p>a) <b>Stato membro:</b> B</p> | <p>1. <b>Denominazione del gruppo:</b> Eurobex</p> <p>2.</p> <p>3. <b>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</b></p> <p>a) <b>Stato membro:</b> B</p> <p>b) <b>Località:</b> B-Bruxelles</p> <p>4. <b>Numero di registro del gruppo:</b> BLE 25</p> <p>5. <b>Pubblicazione(i):</b></p> <p>a) <b>Titolo completo della pubblicazione:</b> Moniteur belge</p> <p>b) <b>Nome e indirizzo dell'editore:</b> Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles</p> <p>c) <b>Data di pubblicazione:</b> 16. 12. 1992</p> |
|--|---|
-

**Avviso prequalificazione di fornitori**

(93/C 48/14)

Nell'ambito dell'attuazione del progetto Corine Land Cover nei paesi inclusi nel programma Phare (Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria), la Commissione intende ottenere la correzione geometrica e la produzione di stampe di circa 40 immagini da satellite Landsat TM e 40 immagini da satellite Spot XS. Enti o istituti interessati nel portare a termine questa prequalifi-

cazione devono fare richiesta, entro il 15. 3. 1993, per ottenere una copia del modulo per la domanda presso:

— Sig. Hans Stausboll, Commissione delle Comunità europee, programma Phare, Environment, rue d'Arlon 88 (4/51), B-1049 Bruxelles.

---



